



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 28 aprile 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo F.C. REAL FONTANA LIRI** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 20.11.2007 ai calciatori Di Ruzza Massimo e Grimaldi Cristiano – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)
- 2) “ A.S. CALCIO CANICATTÌ** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Piazza Armerina Calcio/Canicattì del 26.1.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)
- 3) “ U.S. MARINEO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1
(avverso decisioni merito gara C.G.S. Marineo/Monteplepre del 16.4.2003
- penalizzazione di 9 punti nel campionato in corso;
- squalifica del campo fino al 31.12.2003,
- perdita gara Marineo/Monteplepre per 0-2;
- ed ulteriori sanzioni nei confronti di dirigenti e calciatori diversi
- Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)
- 4) “ A.C. AMIATA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Amiata/Montieri del 23.02.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Comitato Regionale Toscana -

5) Ricorso per revocazione U.P. SANTA CROCE

(avverso decisioni merito gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002 - Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 30/C riunione del 10.3.2003) **INAMMISSIBILE**

6) Reclamo POL. VALGUARNERA

(avverso decisioni merito gara Piazza Armerina/Valguarnera del 16.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003) **RESPINTO**

7) “ A.S. MONASTERACE

(avverso decisioni merito gara Enotria/Monasterace del 25.1.2003, nonché avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 30.6.2003 al Sig. Muscolo Vincenzo e della squalifica fino al 31.8.2003 al calciatore Muscolo Pasquale - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 18.3.2003) **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 40 n. 7 d/d1 C.G.S. per le parti inerenti la sanzioni dell’inibizione inflitta al Sig. Muscolo Vincenzo fino al 30.6.2003 e la squalifica fino al 31.8.2003 al calciatore Muscolo Pasquale, **RESPINTO** nel resto

8) “ U.P. SANTA CROCE

(avverso decisioni merito gara Santa Croce/Trinacria del 16.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 46 del 27.3.2003) **RESPINTO**

9) “ A.S. KAMARAT

(avverso decisioni merito gara Piazza Armerina Calcio/Kamarat del 2.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003) **RESPINTO**

10) Reclamo A.S. FORIO CALCIO A CINQUE

(avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata effettiva di gara – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

INAMMISSIBILE, ex art. 33 n. 1 C.G.S.

- 11) “ **A.S. FORIO CALCIO A CINQUE**
(avverso decisioni merito gara Big Sport S. Gregorio/Forio del 12.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

RESPINTO

- 12) “ **CALCIO CATANIA SpA**
(avverso decisioni merito gara Catania/Siena del 12.4.2003, a seguito di deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 311 del 24.4.2003)

ACCOLTO,

- annulla la decisione della Commissione Disciplinare e per l'effetto infligge all'A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2;
- rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza

- 13) “ **A.S. CRETONE 2000**
(avverso decisioni merito gara Cretone 2000/Dopolavoro Ferroviario del 23.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 60 del 20.3.2003)

RESPINTO

- 14) “ **S.C. SAN MICHELE OLEVANO**
(avverso decisioni merito gara Azienda Agricola Menduti/San Michele Olevano del 15.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata

- 15) **Reclamo A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE**
(avverso decisioni merito gara A.N. Benevento Calcio a Cinque/Antares Club del 25.1.2003 - Delibera della Commissione

RESPINTO

- 16) “ **U.S. ERIDANO**
(avverso decisioni merito gara Athletic **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, Lova/Eridano del 16.3.2003 - Delibera della ripristinando, altresì il risultato di 0-2 Commissione Disciplinare presso il Comitato conseguito sul campo nella gara a fianco Regionale Veneto - Com. Uff. n. 41 del indicata 26.3.2003)
- 17) “ **VERSILIA 1998**
(avverso le decisioni della Commissione **RESPINTO** Tesseramenti in relazione al tesseramento del calciatore Gastasini Federico - Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D riunione del 27.2.2003)
- 18) “ **VALDICHIANA CALCIO**
(avverso decisioni merito gara **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 2 Valdichiana/Virtus dell’8.2.2003 e la C.G.S., per tardività sanzione dell’ammenda di € 50,00 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003)

Roma 28 aprile 2003